

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA COMUNE DAL 3 ALL'11 MARZO 1977

rie, ma, al tempo stesso, nessuno vuole sommarie assoluzioni. E non ci si accusi per questo nostro riferimento alla pubblica opinione, alle attese dei cittadini, non ci si accusi, ripeto, di essere a rimorchio di questa pubblica opinione, di volerne condividere ad occhi chiusi le eventuali spinte emotive, non ci si accusi, come spesso siamo stati accusati, di aver voluto sfruttare lo scandalo *Lockheed* a fini elettorali (*Proteste al centro*). Con serena coscienza, fatta ancora più serena da queste interruzioni, posso dire che preoccupazioni e intenzioni di questo tipo, per quanto mi riguarda sono sempre state estranee...

Una voce al centro. Dove sono le prove?

RIGA GRAZIA. Se non le vuoi vedere!

GALANTE GARRONE. Con eguale fermezza, debbo aggiungere che abbiamo il diritto e il dovere di interpretare lo stato d'animo della gente onesta e pulita, che le vicende di questo scandalo ha seguito con appassionato fervore. Uno scandalo che, come tanti altri scandali, sarebbe forse rimasto sepolto se, d'oltre oceano, una commissione — non, senatore Merzagora, in cerca di notorietà, ma animata dal desiderio di vedere chiaro — non avesse fatto il suo dovere e se la stampa del nostro paese non avesse assolto con tanto impegno al suo fondamentale compito di informare i cittadini, contribuendo ad illuminare tanti meandri oscuri ed inesplorati della vicenda.

Vi siete mai chiesti, onorevoli colleghi, cosa sarebbe di noi, delle nostre istituzioni, se questo inestimabile aiuto della stampa ci fosse mancato in questi anni, ed anche se oscuri « pretori d'assalto » non avessero scavato in profondità, segnalando altri scandali, di pari e forse maggiori dimensioni? Che cosa avremmo potuto sperare dall'iniziativa dei pubblici poteri, dai « guardiani del palazzo », quale luce ne avrebbe rischiarato le stanze avvolte in comoda oscurità?

Ecco perché questo è, almeno per me, anche un processo ad un sistema di governo, che per anni e anni (*Proteste ed interruzioni al centro*) ha chiuso la porta in faccia al sacrosanto diritto della pubblica opinione di sapere, di essere informata, di avere accesso alle fonti di informazione, e, chiudendo quella porta, ha sbarrato anche la via ad ogni seria istanza di rinnovamento. Ad un sistema di governo che, per anni

ed anni, prima col SIFAR e poi con il SID — e non soltanto con essi! — ha deviato e intorbidato tante indagini! Ad un sistema di governo che spesso si è retto sulle compiacenze, sulle omertà, sui favori ai superburocrati, accompagnati a patetici appelli al sacrificio, sempre e soltanto rivolti alla classe lavoratrice; ad un sistema di governo che, come dice il titolo di un recente film, ha fatto più ricchi i ricchi e più miseri i poveri!

DE ZAN. Questa è demagogia infantile!

GALANTE GARRONE. Ed ora che finalmente, per la prima volta nella sua storia, non certamente gloriosa, anche se con altrettanta certezza non macchiata dalle accuse avventate che le sono state rivolte di dolose inadempienze, la Commissione inquirente ha proposto la messa in stato di accusa di due ministri (e verrebbe fatto di dire di due ministri e mezzo)...

Una voce al centro. Chi è il mezzo ministro?

GALANTE GARRONE. Lo saprete tra poco. Dicevo che, ora che finalmente la Commissione inquirente ha proposto la messa in stato d'accusa degli ex ministri, superando le difficoltà infinite frapposte da una legge e da un regolamento fabbricati su misura ed a protezione degli uomini di governo inquisiti, tutto dovrebbe finire in quest'aula? Non vi basta, colleghi democratici cristiani, lo stentato proscioglimento strappato dal Presidente Rumor, in virtù precisamente di norme aberranti, che hanno confiscato il Parlamento del diritto di liberare...

SEGNI. Le hanno votate tutti queste norme!

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, le interruzioni sono ammissibili, ma non se ne deve abusare. Prosegua, senatore Galante Garrone.

MARABINI. È tutta una provocazione!

PRESIDENTE. No, onorevole collega. Siamo nei termini corretti di un dibattito parlamentare. Senatore Galante Garrone, la prego di proseguire e di non raccogliere le interruzioni.

GALANTE GARRONE. Non vi basta — dicevo — colleghi democratici cristiani, lo

stentato proscioglimento strappato dal Presidente Rumor in virtù precisamente di norme aberranti, che hanno confiscato il Parlamento del diritto di giudicare e — simbolicamente s'intende — di catturare anche l'Antilope, « la fiera bestia » — come si legge in un antico documento conservato alla Marciana di Venezia — « da quale niuno uomo può pigliare per alcuno ingegno e le sue corna sono grandi e fatte in maniera di sega e tagliano gli alberi fuggendo »? Come potete chiedere, senza travisare e ignorare tutti gli elementi che sono stati acquisiti, che anche Gui e Tanassi (sì, anche Tanassi! Eppure ben diverso era stato qualche settimana fa l'atteggiamento di 6 tra gli 8 vostri commissari dell'Inquirente. Ora avete compiuto una vera e propria inversione ad « U ») possano godere in questa sede della vostra misericordiosa indulgenza?

Io certamente non intendo, onorevoli colleghi, ritornare sulla posizione dell'onorevole Rumor. Rumor è uscito dalla vicenda, non sarò io a farlo rientrare in scena. *Rumor* — così inizia il verso 253 del terzo libro delle *Metamorfosi* del poeta Ovidio (ho precisato del poeta Ovidio per evitare confusioni, non si sa mai!, con i fratelli D'Ovidio) — *in ambiguo est* ed ha preferito rimanere nell'ambiguità. Non ha voluto — ed avrebbe potuto — chiedere che la sua posizione fosse esaminata dal Parlamento prima ed eventualmente dalla Corte costituzionale poi. Sarebbe stato un gesto di esibizionismo, onorevole Zaccagnini, come da lei è stato detto nel corso di una recente intervista televisiva? Mi consenta di avere una opinione radicalmente diversa (*Commenti al centro*). Ma per Gui e Tanassi il sipario non è ancora calato e chiuderlo oggi sarebbe gravissimo. Chiuderlo oggi sarebbe interpretato come un nuovo atto ed esempio di prepotenza e di sfida non soltanto alle attese della pubblica opinione, ma anche e soprattutto alle risultanze acquisite nel corso della lunga istruttoria.

Seppellire l'indagine (con il rischio, fra l'altro, a voler seguire l'insegnamento di una recentissima sentenza del tribunale di Roma, di favorire per questa via il definitivo affossamento dell'inchiesta, anche nei confronti degli imputati « laici », ed assistere così al trionfale ritorno fra noi, magari su *jets* personali, di Ovidio Lefèbvre dal Messico e di Camillo Crociani dalla Svizzera,

o, se la sentenza del tribunale di Roma non dovesse avere così gravi conseguenze, con il rischio forse ancora più grave di vedere, domani, condannati i « laici » corruttori e assolti, oggi, i ministri presunti corrotti); seppellire l'indagine — dicevo — potrebbe avere effetti di grande portata sulla vita e, per usare una parola di moda, sulla credibilità della nostra gracile democrazia. Sarebbe un nuovo puntello alla radicata sfiducia della pubblica opinione nella classe politica dirigente, sarebbe un nuovo incoraggiamento a diabolicamente perseverare in un atteggiamento di sfida sotto l'ombrello della impunità, sarebbe il crollo di una diffusa credenza o forse di un mito, e cioè che la legge sia uguale per tutti. Grande, immensa, e ben lo comprendo, difficile ed incresciosa è la vostra responsabilità in questo momento.

Ma siamo ad un bivio, onorevoli colleghi. C'è una via che può portare alla luce, alla conferma o alla esclusione di gravi responsabilità; e c'è una via che si arresta subito, un vicolo cieco, una strada senza uscita. A voi la scelta. Qui non è tanto in gioco la sorte di due ministri, che davanti alla Corte costituzionale potranno essere assolti in un giudizio certamente sereno. Qui — e non sono parole grosse — può essere in gioco la sorte della nostra democrazia, che da un responso definitivo della Corte costituzionale, qualunque esso sia, non potrà soffrire pregiudizio alcuno, ed invece non potrà essere insensibile alla non onorata sepoltura che si intendesse dare in questa sede ad una vicenda così grave ed inquietante.

Non credo che da parte nostra siano necessarie molte altre considerazioni. Ferma-mente penso che l'analisi condotta e le conclusioni enunciate sabato da Ugo Spagnoli, come da altri oratori, siano ineccepibili. E mi auguro che molti di voi, tutti quelli che non si sentiranno ancorati a prestabilite certezze, ne sentiranno il peso ed il valore al momento del voto. Ripetere in modo necessariamente sommario e frammentario quanto è stato detto dai colleghi Spagnoli, Felisetti, Fabbri, D'Angelosante — e mi viene in mente quanto, con finissimo garbo, il senatore Saragat ha detto di D'Angelosante — sarebbe inutile e per voi fastidioso. Non sempre *repetita juvant*. Tuttavia vorrei qui rifarmi, per concludere, ad alcune osservazioni da me formulate verso la fine dei lavori della Commissione inquirente. Vorrei ricordare e sottolineare intanto

quanto allora ebbi occasione di dire a proposito della inderogabile necessità, non soltanto morale ma anche giuridica, di riservare alla Corte costituzionale, nella situazione che si è creata e che tuttora perdura, l'ultima parola sulla vicenda *Lockheed*. Vorrei ricordare cioè, ancora una volta, che la messa in stato di accusa assolutamente non presuppone e non implica la certezza della colpevolezza, ma semplicemente la sufficienza degli elementi raccolti nel corso dell'indagine per l'apertura del giudizio vero e proprio davanti all'Alta corte di giustizia. Vi sentite voi di considerare questi elementi, l'uno con l'altro collegati, come irrilevanti o addirittura tali, per la loro assoluta inconsistenza, da imporre il proscioglimento degli inquisiti in questa sede? La risposta a me non pare dubbia.

Vorrei infine ricordare, sempre nel solco delle dichiarazioni da me rese in sede di Commissione inquirente, quale fu l'atteggiamento dei partiti laici al tempo della discussione in Parlamento (luglio 1965) del caso Trabucchi. Forse non sarei ritornato su questo argomento se l'onorevole Pontello non avesse ancora fatto riferimento, nella sua relazione orale e successivamente in una intervista, ad alcune parole allora pronunciate dal liberale onorevole Bozzi.

Davvero non so, onorevole Pontello, se e in quale misura le parole allora pronunciate da Bozzi possano giovare alla sua strenua difesa del senatore Gui ed a quella, meno strenua, amabilmente da lei definita « problematica », dell'onorevole Tanassi. Fu certamente, quello dell'onorevole Bozzi, uno degli interventi più ricchi e vivi del dibattito sul caso Trabucchi, ma fu un intervento che a chiarissime note dimostrò — e non soltanto perché Bozzi concluse per il rinvio di Trabucchi alla Corte costituzionale — quanto diversi fossero, rispetto al suo, onorevole Pontello, l'animo e l'intento del parlamentare liberale. Vogliamo rileggere insieme le parole conclusive dell'onorevole Bozzi? « Vi sono due pericoli che ci insidiano, onorevoli colleghi, due pericoli entrambi nefasti, eguali e contrari, che ci insidiano: il pericolo di voler fare del senatore Trabucchi il capro espiatorio di un sistema, di un modo di concepire il potere che purtroppo è largamente diffuso, e il pericolo opposto di voler levare attorno a lui uno scudo di falsa solidarietà, che sarebbe nella realtà omertà. Dobbiamo guardarci dall'uno e dall'altro pericolo, e fare serena giustizia.

Io vi dico che ho avuto in me un lungo e profondo travaglio: vi sono sentimenti umani che non è sempre facile far tacere. Ma mi sono chiesto: se tu in questo momento vestissi ancora la toga, ebbene, come ti regoleresti? Io ho risolto questo angoscioso problema, e lo prospetto alla vostra attenzione, all'attenzione del Parlamento della Repubblica italiana. L'ho risolto con rammarico e con tristezza, come con rammarico e con tristezza si compiono taluni doveri, e ho detto: la giustizia vada avanti, sia fatta luce nel modo più assoluto, nell'interesse dello stesso senatore Trabucchi, soprattutto nell'interesse della democrazia italiana ».

Ed allo stesso altissimo livello parlarono allora, onorevoli colleghi, parlamentari di varie tendenze politiche. Fra gli altri, ancora un liberale, Cocco Ortù; un socialista, Banfi; i comunisti Terracini e Perna — e nominando Terracini non posso fare a meno di rendere omaggio all'indomito difensore di Marini e di Panzieri (*Applausi a sinistra e all'estrema sinistra*), che tutta una vita ha speso nella difesa dei deboli e degli oppressi —; Lelio Basso, che domani concluderà gli interventi per la sinistra indipendente; e il repubblicano Ugo La Malfa.

Varrebbe davvero la pena, se ne avessi il tempo, e se ci fosse meno insofferenza nell'uditorio, di rileggere le loro parole; ma il tempo stringe. E tuttavia mi sentirei in difetto se qui non citassi, a conclusione del mio intervento, le parole che allora pronunciò Ugo La Malfa, il compagno degli anni lontani del partito d'azione, l'uomo che — anche se, sotto alcuni profili, le nostre vie hanno poi preso indirizzi diversi — mi è sempre stato caro per il rigore morale che ne ha ispirato l'azione. Disse allora Ugo La Malfa: « Non è dato a noi, in questa circostanza, di considerarci giudici veri e propri dell'ex ministro e collega Trabucchi: si tratta di ben altro. Affinché il potere politico acquisti tutta la forza e tutto il suo prestigio; affinché possa porsi nelle condizioni giuridiche e morali necessarie ad esercitare fino in fondo ed a fronte aperta le funzioni che la Costituzione ad esso demanda, affinché abbia reale autorità presso i dirigenti e i funzionari dello Stato e mostri di essere in grado di rispettare l'ordine gerarchico dello Stato medesimo, affinché possa contribuire a ristabilire l'equilibrio tra i vari poteri dello Stato, senza che uno traligni nel campo dell'altro, occorre che l'ex

ministro e collega Trabucchi, essendovi in noi un minimo dubbio di responsabilità, vada innanzi al suo giudice vero e naturale, che è la Corte costituzionale. Solo la Corte costituzionale, nella situazione in cui siamo e che non dobbiamo avere l'ingenuità, la leggerezza o l'ipocrisia di nasconderci, può tranquillizzare noi e l'opinione pubblica, la nostra coscienza generale ».

E ancora: « Ho già detto in occasione del processo Ippolito e ripeto qui che la classe politica deve preferire l'incriminazione dinanzi alla Corte costituzionale alla patente di inettitudine o alla sua assoluzione in un foro speciale. E questo problema non riguarda certo l'opposizione, ma la maggioranza. Riguarda coloro che hanno diretto e dirigono lo Stato. E soprattutto un problema di maggioranza, perché questa si è assunta la responsabilità del Governo dello Stato. E riguarda soprattutto voi, onorevoli colleghi della democrazia cristiana, che avete avuto in primo luogo l'onore e l'onere di reggere per vent'anni la vita dello Stato. Vorrei » — concludeva La Malfa — « che i colleghi della democrazia cristiana, che hanno l'onore di reggere come maggioranza la vita dello Stato, sentissero che chiedendo loro di associarsi al voto di rinvio, non si chiede loro di fare un atto di ingiustizia. So benissimo quali gravi, complessi e delicati problemi essi abbiano, problemi talvolta drammatici, ma una classe politica è degna di chiamarsi tale in quanto li sappia risolvere tutti insieme e sappia insieme garantire l'avvenire dello Stato democratico ».

Altro, onorevoli colleghi, non vorrei — e forse non saprei — aggiungere. Sennonché, come capita a chi è avanti negli anni, il ricordo di tempi lontani ha risvegliato in me altri ricordi e la calda memoria di tutti quelli che hanno arricchito la mia vita nel passato, prima e dopo la guerra partigiana, da Gaetano Salvemini ad Ernesto Rossi, da Piero Calamandrei a Dante Livio Bianco, al nostro compagno di gruppo e fratello maggiore Ferruccio Parri, a tutti quelli che ci hanno insegnato a lottare e a non mollare.

« Aria, luce e pulizia » era il titolo di un articolo scritto da Livio Bianco, in una breve tregua della guerra partigiana, su un giornale delle formazioni G.L. del mio Piemonte. Spetta a noi, a voi il compito di non seppellire in quest'aula la vicenda *Lockheed*, di dare aria, luce e pulizia alle

nostre istituzioni, di liberarci delle scorie del passato, per affrontare con maggiore fiducia e a testa alta il futuro che ci attende (*Vivi, prolungati applausi a sinistra e all'estrema sinistra — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Sospendo la seduta fino alle 9,30 di domani.

La seduta, sospesa alle 19,40 di lunedì 7 marzo, è ripresa alle 9,30 di martedì 8 marzo.

Per la Giornata internazionale della donna.

PRESIDENTE. Prima di proseguire nel dibattito, onorevoli colleghi, mi sia consentito di pronunciare qualche parola per ricordare la Giornata della donna, che ricorre oggi 8 marzo.

Siamo impegnati in questi giorni in un delicato e difficile dibattito, cui si guarda con profonda attenzione da parte del paese intero. Ciò non ci fa dimenticare la ricorrenza odierna, nella quale le donne italiane e quelle di tutto il mondo si riuniscono per discutere dei loro problemi e della loro collocazione nella società. Le vicende vissute in questi anni hanno reso più chiara e netta in tutti noi la consapevolezza di quanto impetuosa sia la domanda che sorge dalle grandi masse femminili che vogliono conquistare piena emancipazione e liberarsi da antichi vincoli, che hanno gravato sulla loro vita e sulla storia umana. Esse domandano di poter dare tutto intero il loro contributo al cammino ed al progresso della società.

Attraverso le lotte originali e nuove che, in questi anni, hanno visto protagoniste, nel nostro paese ed in tutto il mondo, grandi masse di donne, possiamo dire tutti di aver compreso meglio i problemi essenziali del nostro tempo; imparando in qualche modo a liberarci da impostazioni superate, che per tanto tempo hanno pesato materialmente e spiritualmente sulla vita, le condizioni e la sorte della donna nel nostro paese e nel mondo intero. Ne siamo pienamente consapevoli; e nel momento in cui mandiamo il nostro saluto, io voglio formulare anche un ringraziamento per quanto è derivato alla liberazione della no-

stra società, alla chiarezza dei nostri pensieri dal grande movimento di lotta e di massa che abbiamo visto dispiegarsi in modo così forte nel nostro e negli altri paesi.

Perciò, è con profonda simpatia, e vorrei dire anche con riconoscenza, che colgo l'occasione per inviare da qui il saluto del Parlamento. Credo di interpretare anche il sentimento del Presidente del Senato, non solo ricordando e sottolineando questa giornata, ma rivolgendo un augurio molto caldo alle colleghe che siedono in questo Parlamento, alle dipendenti della Camera che qui lavorano, alle donne italiane e di tutto il mondo. Auguriamo che le loro speranze e domande di emancipazione trovino soddisfazione e che il futuro veda crescere il contributo delle grandi masse femminili al progresso del nostro paese e di tutta la società umana.

Auguri a voi, colleghe e donne d'Italia!
(*Vivissimi, generali applausi*).

Trasmissione di una istanza difensiva di un inquisito per connessione nel caso Lockheed.

PRESIDENTE. Comunico che nella giornata di ieri è pervenuta al Parlamento riunito in seduta comune una istanza difensiva presentata dall'avvocato Paolo Baracco che, nell'interesse di Maria Fava, espone i motivi in base ai quali chiede il proscioglimento della sua assistita.

Tale istanza è stata depositata presso la cancelleria del Parlamento.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Zanone. Ne ha facoltà.

ZANONE. Signor Presidente, onorevoli senatori e deputati, il dibattito parlamentare in seduta comune, che con la giornata di oggi volge finalmente verso la sua conclusione, non deve essere frainteso, secondo l'opinione dei liberali, come un processo al regime. I fatti e gli indizi che sono oggetto di questa discussione risalgono ad un'epoca che, per dichiarazione dei suoi protagonisti, deve ritenersi storicamente estinta, e che fu l'epoca dei governi di centro-sinistra.

Oppositori di quei governi, i liberali conducevano già allora una campagna di iniziative politiche e di proposte legislative per la moralizzazione della vita pubblica. E ora dobbiamo riconoscere che quella campagna aveva, da un lato, ragioni fondate, e tuttavia non fu coronata, d'altro lato, dal successo, se è vero che un illustre parlamentare come il senatore Merzagora ha proposto in questi giorni, in connessione con il caso di cui ci stiamo occupando, una amnistia generale per i reati e gli illeciti compiuti a fini di finanziamento politico, al fine di cancellare, con un colpo di spugna, un passato che, se dovesse essere ulteriormente oggetto di indagine, rischierebbe di mettere perennemente sotto processo tutta la democrazia parlamentare nel nostro paese.

Riteniamo che questa democrazia parlamentare si possa rafforzare e riabilitare nel giudizio del paese se, nella ricerca della giustizia, il Parlamento dimostrerà di sapersi sottrarre alle manovre di partito e allo spirito di corpo che tanta parte hanno avuto anche nel corso di questa vicenda.

Non si safforza e non si riabilita la democrazia parlamentare, a nostro avviso, con l'atto assolutorio di una amnistia generale, quale ha proposto il senatore Merzagora; ma neppure si rafforza e si riabilita la democrazia parlamentare con un atto esemplare di condanna sommaria in cui il caso specifico di alcuni ex ministri venga assunto ad occasione per porre in stato di accusa non i singoli indiziati, ma l'intero regime di governo. Il processo al regime si svolge tutti i giorni in Parlamento e fuori di esso ad opera delle opposizioni.

E noi che, negli anni richiamati dal caso in discussione, fummo oppositori democratici di quel regime non sentiamo, oggi, la necessità di fraintendere il presente procedimento di accusa come un processo sommario contro quel Governo e contro quel regime.

In queste lunghe giornate di discussione abbiamo cercato, nelle diverse voci intervenute nel dibattito, una traccia che orientasse sulla decisione da assumere la libera determinazione delle nostre coscienze, svincolata da mandati imperativi e da discipline di partito.

Credo di interpretare qui anche il convincimento degli altri parlamentari liberali quando dichiaro che i voluminosi atti dell'Inquirente e le molte ore di discussione in aula non hanno dissipato le ombre iniziali sulle posizioni degli ex ministri inqui-

siti, che, in quest'aula — a nostro avviso, — non devono essere condannati, ma neppure possono essere prosciolti.

Il nostro convincimento è che, nell'incerto esito di pratiche alla cui origine è indubbia l'intenzione corruttrice, sussistano indizi sufficienti per dare impulso all'ulteriore fase dinanzi alla Corte costituzionale, che sola potrà, come noi sinceramente auguriamo, liberare gli ex ministri inquisiti da ogni accusa.

Nei confronti dell'onorevole Rumor i parlamentari liberali hanno ritenuto di non dover apporre le proprie firme per la remissione del caso all'Assemblea, perché — anche qui in coscienza — abbiamo ritenuto di non disporre delle prove che il regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa richiede a fondamento dell'iniziativa.

Ci siamo attenuti alle conclusioni della Commissione inquirente, di cui per altro — come dirò tra poco — proponiamo la sostanziale riforma. Ma allo stesso titolo dobbiamo pur riconoscere che non disponiamo di prove sufficienti per affossare con un voto — in questa fase in cui il procedimento assume carattere di accentuata politicità — l'indagine dell'Inquirente, che deve essere trasmessa al giudice suo proprio, cioè alla Corte costituzionale, nell'interesse degli stessi inquisiti, e certo nell'interesse delle istituzioni; ma, vorrei aggiungere, anche nell'interesse politico dei partiti ai quali appartengono il senatore Gui e l'onorevole Tanassi.

Vorrei chiedere ai colleghi democristiani e socialdemocratici, al di là delle comprensibili solidarietà che vi sono all'interno di ciascun partito: avete calcolato il costo politico di un proscioglimento che avvenisse, come avvenne nel 1965 per il caso Trabucchi, senza nemmeno una maggioranza relativa di voti, ma soltanto per il mancato conseguimento di una maggioranza speciale che, con ogni evidenza, è costituzionalmente illegittima? E non pare anche a voi che soltanto il giudizio della Corte costituzionale possa rimuovere il clima di sospetto e di discredito verso i partiti di Governo, che già ha avuto tanta parte nell'indubbio spostamento degli equilibri delle forze politiche?

L'affare *Lockheed*, anche per i riscontri che ha avuto in altri paesi — dove l'opera di corruzione è stata esercitata e comprovata ai più elevati vertici della vita pubblica — non può essere affossato con un voto politico, senza pervenire al giudizio

di un organo che offra adeguate garanzie di giustizia, e sia pure della giustizia esercitata da un collegio integrato da giudici di evidente estrazione politica.

Certamente io ritengo — e in questi giorni mi sono progressivamente confermato in questa convinzione — che tanto gli ex ministri quanto gli indiziati non parlamentari si troverebbero in condizioni di maggiore tutela se il giudizio si svolgesse dinanzi alla magistratura ordinaria, previa la concessione dell'autorizzazione a procedere per gli inquisiti che esercitano il mandato parlamentare.

Si è, viceversa, ritenuto che i fatti addebitati agli onorevoli Gui e Tanassi configurino, se sussistenti, reati ministeriali, tali, quindi, da richiedere il giudizio del Parlamento, che istituzionalmente — vorrei dire inevitabilmente — è sempre un giudizio politico, anche quando determina l'azione giudiziaria. Ora, pare a noi essenziale che il procedimento arrivi alla sua conclusione, senza sviamenti e senza rinvii.

Noi prendiamo atto delle dichiarazioni rese ieri sera in quest'aula dal presidente della Commissione inquirente, senatore Martinazzoli. Non riteniamo che la discussione possa essere sospesa, per dare luogo ad indagini suppletive. D'altra parte, la Corte costituzionale ha pur sempre il potere di estendere il giudizio, qualora emergessero risultanze a carico di altre persone. In questa fase riteniamo che il Parlamento debba attenersi alle conclusioni della Commissione inquirente, ed esprimersi circa la messa in stato di accusa degli ex ministri Gui e Tanassi e degli altri inquisiti non parlamentari, senza sviare l'esame verso altri indizi e altri indiziati, che potrebbero anche costituire un diversivo rispetto alle decisioni che ora è tempo di assumere.

Per analoghe ragioni, all'inizio di questo dibattito non abbiamo ritenuto di associarci alle proposte intese a modificare le regole di un procedimento che era già in corso. Ma siamo persuasi, non da oggi, che l'intero ordinamento dei procedimenti di accusa debba essere profondamente rivisto e trasformato; ed anzi, solo le difficoltà ed i ritardi che deriverebbero da una modifica della legge costituzionale del 1953 ci hanno consigliato di limitare la nostra proposta di riforma alla legge ordinaria del 1962.

La nostra iniziativa, onorevoli colleghi, non nasce in relazione al caso in esame, ma riprende considerazioni ed anche con-

fessioni pubbliche espresse dal collega Bozzi in quest'aula nel 1965, in quel suo intervento sul caso Trabucchi che oratori di diverse parti politiche hanno qui richiamato con giusti apprezzamenti. Diceva in quel discorso, a questo proposito, il collega Bozzi: « I poteri della Commissione inquirente sono stati ampliati, e sono stati ampliati in base ai regolamenti del 1961. Infatti essa, in base a tali regolamenti, può archiviare la denuncia e può deliberare di non doversi procedere. E' notate: se queste due deliberazioni, di archiviazione e di non doversi procedere, sono adottate con un certo *quorum* sostanziale (rispettivamente quattro quinti e tre quinti dei componenti del collegio), il Parlamento non può intervenire, è paralizzato. Diciamo le cose con il loro nome: il Parlamento è espropriato, è stato espropriato di un diritto e di un dovere che la Costituzione direttamente gli commette ».

Parlavo poco fa di una confessione pubblica, perché — come è noto — quella legge che qui è esposta ad una critica tanto serrata è dovuta proprio all'iniziativa del collega Bozzi e di rappresentanti di tutti gli altri gruppi parlamentari; e fu, a quanto mi risulta, approvata dal Parlamento senza emendamenti e senza opposizioni. Diceva allora l'onorevole Bozzi: « È proprio delle norme crederle perfette quando si vedono in astratto, e riscontrarvi a volte manchevolezze ed errori quando si calano nella realtà, sul banco di prova della esperienza concreta ». Le norme di cui si tratta, al momento della loro applicazione, si sono rivelate, a mio parere, non adeguate e, quel che è peggio, sospette di incostituzionalità in più di un punto.

Dunque, se con quella legge il Parlamento è stato in qualche modo espropriato dei propri poteri, per rimediare a quell'esproprio indebito, noi abbiamo ora presentato una proposta di legge che modifica il procedimento di accusa e rimuove gli sbarramenti che rendono attualmente impervio l'accesso al giudizio della Corte costituzionale sotto tre principali profili.

In primo luogo, noi proponiamo che l'indagine istruttoria venga affidata alla magistratura ordinaria, che — per altro — dovrà ottenere l'autorizzazione della Commissione inquirente prima di adottare provvedimenti restrittivi della libertà personale degli inquisiti. In secondo luogo, proponiamo di ricondurre l'Inquirente alle sue originarie funzioni referenti, lasciando al Parlamento i

poteri di archiviazione e di deliberazione di non doversi procedere. In terzo luogo, proponiamo che la decisione di mettere in stato d'accusa i ministri sia assunta a maggioranza dei presenti, dato che la Costituzione prevede una maggioranza speciale solo per la messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica.

Se il Parlamento vorrà sollecitamente procedere all'esame della proposta liberale, cadranno gli sbarramenti costituiti con l'innalzamento del *quorum*, e le funzioni dell'Inquirente si potranno svolgere seguendo procedure meno esposte alle manovre dei partiti e alle pressioni dei parlamentari. Ciò mi pare tanto più importante se si considerano le prossime indagini che attendono di essere portate a conclusione da parte della Commissione inquirente e che in alcuni casi — cito per tutti l'affare ANAS — si preannunciano non meno gravi del caso che stiamo discutendo.

Questa è, in sintesi, onorevoli colleghi, la posizione liberale in merito alla tormentata vicenda dell'affare *Lockheed* e, più in generale, in merito all'attività della Commissione inquirente. In linea generale, chiediamo la riforma dell'inquirente per rafforzarne le garanzie di giustizia; in linea specifica, ci atteniamo alle conclusioni della Commissione, e voteremo perché la Corte costituzionale conosca e risolva le accuse rivolte agli inquisiti.

In questi giorni sulla stampa si è fatta molta ironia — devo dire ironia con accenti toni qualunquistici — su questo pletorico collegio di 900 e più inquisitori, tra i quali siedono anche gli inquisiti con diritto di parola e di voto. Se, comunque, la Costituzione della Repubblica ha voluto che le accuse ai ministri siano deliberate dal Parlamento, ciò si deve alla necessità di tener conto, per i reati che vengono definiti ministeriali, di quell'interesse dello Stato e delle istituzioni di cui il Parlamento è diretto interprete. È, appunto, di ciò che i politici possono e debbono farsi giudici. Noi ci siamo resi conto tutti in questi giorni — io credo — che fuori di quest'aula l'opinione pubblica è genericamente, e forse ingiustamente, colpevolista; dobbiamo dunque anche porci lo scrupolo di chiedere, ciascuno a se stesso, se votando per mettere gli inquisiti in stato di accusa, non si ceda in qualche misura ad un calcolo o, quanto meno, ad una suggestione demagogica.

Per quanto mi riguarda, sono certo che il mio voto non cambierebbe anche se l'opi-

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA COMUNE DAL 3 ALL'11 MARZO 1977

nione pubblica si dimostrasse favorevole al proscioglimento degli inquisiti. Mi pare che, in questo caso, la ragion di Stato non reprimi i diritti degli individui, ma converga con essi. Il Parlamento, i partiti, gli ex ministri inquisiti hanno un interesse comune a dimostrare che la giustizia ha fatto tutto il suo corso, che la verità è stata accertata o, quanto meno, ricercata fino in fondo, che la democrazia non è fatta solo di patteggiamenti e di conteggi, ma anche di tensione civile. In riferimento a questo interesse comune, io credo che questo dibattito si concluderebbe nel modo più civile ed elevato se l'onorevole Tanassi e il senatore Gui, che parleranno tra poco, chiedessero essi stessi al Parlamento di poter difendere le proprie ragioni davanti alla Corte costituzionale (*Applausi dei parlamentari liberali*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Valiante. Ne ha facoltà.

VALIANTE. Signor Presidente, onorevoli senatori e deputati, su questo dibattito continua a gravare una atmosfera di disagio e di attesa, niente affatto diradata da ben cinque giorni di discorsi.

Il disagio è quello di molti parlamentari che si sentono chiamati a svolgere una funzione che non è loro congeniale, quella di valutare la fondatezza di una accusa che deve essere esaminata con metodo giudiziario e sotto un profilo squisitamente giuridico, cioè a termini della legge penale e delle regole del processo penale. Il disagio è tanto più sentito dal momento che l'accusa riguarda colleghi con i quali si sono avuti consuetudine di lavoro, o comunque rapporti sia in sede parlamentare sia in sede governativa.

Ma grava su questo dibattito soprattutto un'atmosfera d'attesa, non tanto per la sua conclusione — qualunque essa sia — quanto per la necessaria chiarezza: si vuole che paghi chi è veramente colpevole. L'opinione pubblica — è vero — non vuole rimanere delusa, ma non cerca delle teste ad ogni costo, magari delle teste coronate (come accadeva nella Francia della rivoluzione); cerca solo i colpevoli. L'opinione pubblica ha già fatto larga indigestione di accuse politiche.

Quest'affare *Lockheed* fu montato artificialmente proprio alla vigilia della campagna elettorale del 20 giugno, anzi ne costituì il *leit motiv*, il titolo per ripro-

porre il giudizio negativo sul regime della democrazia cristiana. Nessuno, onorevoli colleghi, fu risparmiato: anche il Capo dello Stato fu investito direttamente, anzi se ne pretendevano le immediate dimissioni. Tutti parteciparono a questo tipo di battaglia, anche alcuni membri dell'inquirente, e tra questi lo stesso relatore, senatore D'Angelosante, il quale si mise in luce nel fare rivelazioni a destra e a manca, venendo meno — credo di doverlo rilevare — all'obbligo del segreto...

NATTA. Anche Castelli!

D'ANGELOSANTE, *Relatore*. Eravamo in due...

VALIANTE. Castelli fu costretto (*Commenti del deputato Caruso*) molte volte a precisare, ed aveva il dovere di farlo per la sua responsabilità di presidente della Commissione inquirente!

CARUSO. Grande responsabile!

VALIANTE. Ma il senatore D'Angelosante venne meno all'obbligo del segreto ed alla correttezza del giudice, che deve essere necessariamente riservato. Oggi la opinione pubblica non vuole più queste accuse politiche, vuol sapere quali prove di colpevolezza la Commissione inquirente ha raccolto in oltre un anno di laboriose ricerche. Ed appunto il desiderio dell'opinione pubblica di non rimanere delusa ha portato molti a sottolineare come l'accusa non può basarsi su mere ipotesi che non siano suffragate da prove, né può essere costituita da una sia pur sagace immaginazione di come i fatti potrebbero essersi svolti, proprio perché migliaia di pagine processuali impongono ora di collegare queste affermazioni a fatti concreti.

È chiara la sensazione che — specie da sinistra, ma anche dall'estrema destra — si stia facendo un processo politico. Ma il paese — e lo rileva chiaramente la stampa non di parte — si attende che il giudizio sia assolutamente obiettivo e che non serva da cortina fumogena per spregiudicate manovre di carattere politico. Forse, onorevoli colleghi, dall'una e dall'altra parte abbiamo assunto posizioni pregiudiziali. Ma è possibile che la verità non si incunei negli schieramenti di partito? Possibile che non tagli di traverso i gruppi e solo si fermi a comprenderli tutti in-

teri, sia a destra, sia a sinistra? Possibile che i giornali siano colpevolisti o innocentisti, a seconda delle posizioni politiche che sostengono?

Onorevoli colleghi, se questo è possibile al di fuori del Parlamento, qui non deve essere possibile. I parlamentari hanno un compito preciso sancito dalla Costituzione: essi sono giudici, ed il giudice non deve essere preconcelto; soprattutto non deve tendere ad altro fine che a ricercare la verità e ad applicare la legge al caso concreto. Questo è il metodo del giudizio. Il processo non può perseguire alcuna finalità. Il processo è l'accertamento del fatto e l'applicazione a questo fatto concreto della legge. La finalità può perseguirla soltanto la legge sostanziale; il processo è per sua natura asettico, e deve riferirsi soltanto alle risultanze processuali.

E le carte processuali — ben 22 mila fogli — dimostrano, senza possibilità di equivoco, due cose fondamentali. In primo luogo, che la *Lockheed* ha predisposto una imponente operazione di corruzione (e su questo inutilmente si sono affannati a dare dimostrazioni tanti colleghi intervenuti; dico inutilmente, perché questa è una situazione che nessuno contesta); ma le carte processuali dicono altresì che tutti i soldi della *Lockheed* sono andati a finire nelle mani dei suoi soci, dei suoi strumenti di corruzione, cioè dei Lefèbvre, cioè dell'Olivi che era un dipendente di Lefèbvre, cioè dello stesso Cowden.

In tutta questa massa di atti processuali non vi è un solo elemento che provi rapporti finanziari — magari uno solo — tra i corruttori e i pretesi corrotti. Tutto il denaro risulta finito sui conti correnti degli strumenti, dei soci dei corruttori, e da questi stessi risulta speso. Gli stessi corruttori escludono chiaramente che Gui abbia preso denaro e persino che sapesse di denaro preso dai suoi collaboratori. Tanassi è accusato soltanto — e malamente e maldestramente — da parte dei corruttori, la cui affermazione, come è stato già detto e come rivedremo, non può avere alcuna rilevanza nel processo e, comunque, non può avere alcun valore morale perché viene da parte degli interessati.

Quali sarebbero, allora, gli elementi che il Parlamento dovrebbe mettere a disposizione della Corte costituzionale per il giudizio di accusa; e quali di essi potrebbero considerarsi validi, tali che il Parla-

mento possa porli a base della messa in stato di accusa?

L'opinione pubblica non può pretendere la condanna ad ogni costo, se di tutto ciò viene lealmente informata. Grande rilievo e grande responsabilità ha, in modo particolare, la stampa in questa vicenda; responsabilità perché il paese possa essere illuminato e sappia concretamente come stanno i fatti: ma i fatti obiettivi, non i fatti deformati. Grande responsabilità, comunque, abbiamo noi nel decidere in base, certo, alla libera coscienza, ma anche in base alla « informata coscienza ». Se non riusciremo ad illuminare convenientemente l'opinione pubblica, ne soffriranno le istituzioni e ne avrà scapito la credibilità di tutti. E questa è responsabilità di tutti noi. La nostra, dunque, deve essere una decisione pulita e chiara.

Onorevoli senatori e deputati, a questa nostra responsabilità di chiarezza possiamo adempiere svolgendo scrupolosamente le nostre funzioni. E le nostre sono funzioni innanzitutto giudiziarie e soltanto indirettamente politiche. La funzione giudiziaria si svolge nella chiarezza, non nel dubbio, non nelle cortine fumogene, non nell'oscurità di frasi o di posizioni; oscurità nella quale « tutti i gatti diventano bigi ».

Si è rilevato che questo tipo di reati viene giudicato con il metro politico; lo si è detto per fare un addebito all'ordinamento che prevede il giudizio prima del Parlamento e poi della Corte costituzionale e non invece quello della magistratura ordinaria; e lo si è affermato per contestare al Parlamento il metodo di giudizio politico.

Onorevoli colleghi, è ben noto che i reati ministeriali non sono reati politici, sono i reati connessi con le funzioni di ministro, cioè gli atti considerati dalla legge penale come illeciti, commessi o a causa delle funzioni di ministro o per mezzo delle funzioni di ministro o in occasione diretta dell'esercizio di tali funzioni. E qui il ministro è inteso, come i colleghi ben sanno, sia quale partecipe della funzione di indirizzo politico, sia quale capo di un dicastero, cioè come responsabile di una funzione amministrativa. Fuori di tale connessione con le funzioni di ministro, un reato commesso da un ministro non sarebbe di competenza né del Parlamento per la messa in stato di accusa né della

Corte costituzionale per il giudizio, ma del giudice ordinario.

Malgrado questa connessione, i reati ministeriali non sono reati politici. Il delitto politico — dice l'articolo 8 del codice penale — è quello che offende un interesse politico dello Stato o del cittadino (sono i delitti obiettivamente politici) e, inoltre, quello che è determinato, in tutto o in parte, da motivi politici (sono i delitti sabbiettivamente politici).

Il delitto politico è, in sostanza, quello che aggredisce la struttura stessa dello Stato, le istituzioni, sotto il profilo politico e sotto il profilo giuridico. Infatti, i reati politici sono quelli considerati dal titolo primo del libro secondo del codice penale. Questo concetto di reato politico fu allargato, come è noto, dal codice Rocco appunto per estendere la competenza del tribunale speciale per la difesa dello Stato. Ora, possono avere aspetti politici i reati ministeriali nella misura in cui siano stati imposti da obiettive esigenze di governo del paese o di amministrazione della cosa pubblica.

Nel corso del dibattito di dodici anni fa, fu ricordato il caso di Vittorio Emanuele Orlando, ministro della pubblica istruzione, al quale, un certo giorno, fu chiesto dal sovrintendente ai monumenti di Napoli di provvedere in qualche modo perché stava nientemeno cadendo l'arco Angioino. Vittorio Emanuele Orlando, non disponendo dei fondi necessari (allora servivano 10 mila lire) neanche per opere di puntellamento, si rivolse inutilmente al ministro del tesoro. Sicché, nella sua responsabilità politica, dispose lo storno delle 10 mila lire da un altro capitolo del bilancio della pubblica istruzione.

Un giudice ordinario non avrebbe potuto non rilevare il peculato per distrazione; ma quale giudice, che avesse potuto considerare anche gli aspetti politici del caso, avrebbe potuto condannare il ministro della pubblica istruzione per aver agito, sia pure con uno storno di fondi del bilancio, in modo da riparare al pericolo imminente di un monumento insigne? Senza andare troppo lontano, giacché ho citato il dibattito del 1965, ricordo un fatto che è ben conosciuto: in occasione dell'epidemia di peronospora tabagina, migliaia di lavoratori del tabacco rimasero senza lavoro. A quel tempo, non era consentita la loro messa in cassa integrazione; ciò nonostante, il ministro del lavoro del

tempo, d'accordo con la Presidenza del Consiglio, dispose la messa in cassa integrazione di decine di migliaia di lavoratori di quel settore. Chi avrebbe potuto, di fronte a questa situazione improvvisa di difficoltà, tacciare il ministro di illecito penale?

Questi sono gli aspetti politici che del reato ministeriale è lecito considerare, ed è per questo che la Costituzione prevede un foro speciale per i reati ministeriali, un foro che possa valutare anche gli aspetti politici, anche, cioè in aggiunta ai principali, essenziali elementi delle fattispecie previste dalla legge come fatto illecito.

Nel giudizio di accusa contro il Presidente della Repubblica e i ministri, la Corte costituzionale ha sicuramente una funzione giurisdizionale. Si è discusso, e si discute ancora adesso, della natura e delle funzioni che la Corte costituzionale esplica come giudice di legittimità costituzionale. La maggior parte degli studiosi esclude che in questo settore — cioè come giudice di legittimità costituzionale — la Corte abbia una funzione giurisdizionale. Però nessuno ha mai contestato la giurisdizionalità delle funzioni della Corte nei giudizi di accusa, e altresì nei conflitti di attribuzione tra i vari poteri dello Stato. Nel procedimento di accusa, quella della Corte è una giurisdizione effettiva, anche se la Corte è in parte di provenienza politica e anche se i giudici aggregati sono eletti dal Parlamento. La Corte ha certo una posizione politica, posta com'è dall'ordinamento tra la magistratura e il Parlamento. La sua funzione di controllo della costituzionalità delle leggi costituisce, in termini politici, un limite ai poteri della maggioranza legislatrice.

Si può parlare, inoltre, anche di un ruolo politico della Corte costituzionale, che — nella dinamica del sistema — si concreta in un inserimento nella funzione di indirizzo politico, che pure compete al Governo ed al Parlamento, sotto forma di eventuali suggerimenti, autorevoli, al legislatore. Ma fuori di tale posizione e di tale ruolo, nulla vi è più di politico nella Corte costituzionale, tanto meno nella sua funzione di giudice penale.

Non ho bisogno qui di ricordare che la Costituente prescelse per la Corte costituzionale questa forma giudiziaria proprio per sottolineare che non doveva essere un organo politico — che sarebbe finito per diventare un superlegislatore — ma un organo

strettamente tenuto ad applicare le leggi. Nel precisare che la Corte deve accertare la legittimità costituzionale delle leggi, si chiarì che le era assolutamente inibito di sindacare l'uso dei poteri discrezionali riservati agli altri organi costituzionali dello Stato; e le sue forme e le sue procedure furono mutate dalla funzione giurisdizionale. Furono prescritte le forme del processo, proprio per evitare il pericolo che la Corte procedesse di ufficio; ed i suoi componenti furono scelti per la loro competenza di giuristi, non per la loro capacità di politici.

Il giudizio di accusa è assolutamente giurisdizionale: nel suo metodo, perché si svolge applicando la legge al caso concreto, nel che consiste la giurisdizione; nel suo contenuto, perché la decisione costituisce un accertamento; nella sua efficacia, perché la sentenza diventa giudicato e titolo per essere eseguita. Perciò, al giudizio di accusa si applicano le regole proprie della giurisdizione. Il giudizio si attua nelle forme del processo, il processo si inizia mediante la messa in stato di accusa, cioè mediante la richiesta di un organo esterno; un giudice relatore svolge eventuali accertamenti; la sentenza va motivata anche se non è impugnabile, e la motivazione va basata sulle prove. Esplicitamente, gli articoli 24 e 25 delle norme integrative per i giudizi d'accusa davanti alla Corte costituzionale — approvate dalla Corte stessa —, parlano di assunzione delle prove. Dunque, un giudizio come gli altri.

Questo giudizio, questo processo, come è nelle caratteristiche della giurisdizione, viene attivato dall'esterno, perché la regola è che il giudice non può procedere di ufficio. L'attivazione di detto giudizio è proprio effetto della messa in stato di accusa da parte del Parlamento.

Noi siamo qui — come si è detto — come un pubblico ministero, sia pure speciale. Siamo organo politico, ma chiamati a svolgere una funzione giudiziaria. È qui il disagio di tanti colleghi: come è possibile svolgere una funzione giudiziaria, se la nostra è una funzione naturalmente, istituzionalmente, politica? Onorevoli colleghi, l'essenza di una funzione non è riconducibile soltanto ad aspetti soggettivi o formali, cioè alla qualità o alla posizione dell'organo. Anche il Senato del regno era organo politico; ma quando si costituiva in Alta Corte di giustizia era solo giudice. Diceva

espressamente l'articolo 36 dello Statuto: « In questi casi il Senato non è organo politico; esso non può occuparsi se non degli affari giudiziari per cui fu convocato, sotto pena di nullità ». Se il Senato poteva persino giudicare senza rimanere organo politico, possiamo anche noi esaminare la fondatezza di un'accusa spogliandoci per un momento della nostra funzione politica, e con metodo giudiziario decidere se mettere o meno in stato d'accusa.

Siamo politici, ma anche i giudici — come è stato ricordato più volte in questo dibattito — sono politici. Possono essere iscritti a partiti, possono avere ideologie politiche, possono essere animati da passioni politiche. Malgrado ciò, il giudice resta tale perché conserva la sua autonomia, e noi siamo autonomi per antonomasia perché il Parlamento è sovrano. Il giudice conserva e svolge bene la sua funzione quando garantisce la propria indipendenza — si dice, dei giudici, che sono servi soltanto della legge — ma soprattutto conserva la propria fisionomia quando attua obiettivamente l'ordinamento senza perseguire alcuna finalità.

Siamo giudici, dunque; l'attività giudiziaria va svolta secondo regole precise, stabilite dalle leggi. Questo metodo giudiziario importa che si valutino gli elementi raccolti dalla Commissione inquirente in modo obiettivo, in modo distaccato, con il fine solo dell'apertura del processo, stabilendo se sono sufficienti a dimostrare la colpevolezza.

Onorevoli parlamentari, per rinviare a giudizio, le nostre leggi (e non da ora) prescrivono elementi sufficienti di colpevolezza. Neanche noi, onorevole Felisetti, siamo rosi dalla certezza. Il dubbio è un metodo di ricerca. Ma il metodo non può diventare permanente nell'attività giudiziaria. Durante la raccolta degli elementi di prova non si deve essere mai sicuri finché resta soltanto un interrogativo. Ma quando si va a decidere, si deve essere certi di quello che si fa. Non si può essere animati dal dubbio dopo un anno e più di ricerche della Commissione inquirente. Il dubbio porta a decisioni non giuste, il dubbio porta a decisioni non comprensibili e non ammissibili da uno Stato di diritto. Non per niente il Parlamento ha abrogato la formula e l'istituto dell'insufficienza di prove nel nuovo processo.

Bisogna essere certi che quegli elementi di colpevolezza sussistano. Questa certezza, ovviamente, non deve essere una certezza

morale, né una certezza politica. Deve essere una certezza giuridica, propria cioè di chi giudica, stabilita non in base ad impressioni personali, ma in base agli atti. Il giudice è uno che deve tenere i piedi per terra, anzi i piedi tra le carte processuali, e solamente in base alle risultanze processuali deve prendere le proprie decisioni. Non è sufficiente un qualsiasi elemento per mettere in stato d'accusa. E se il codice di procedura penale vuole sufficienti elementi di colpevolezza, devo qui ricordare che assai più rigoroso è il nostro regolamento. L'articolo 21 del regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa parla di prove raccolte, che la relazione deve indicare. E lo stesso articolo, al comma secondo, stabilisce che se la relazione propone la messa in stato di accusa, le conclusioni devono riportare l'indicazione degli addebiti e delle prove su cui si fonda l'accusa stessa. Ed anche quando la Commissione inquirente non propone la messa in stato di accusa, l'ordine del giorno di accusa, che può essere presentato dalla maggioranza assoluta dei membri del Parlamento in seduta comune, deve indicare gli addebiti e le prove su cui si fonda l'accusa.

Onorevoli colleghi, posso anche ammettere che qui il termine prova è indicato nel senso di elemento di prova. La prova è infatti il giudizio globale che sta a base delle decisioni, e si concreta attraverso la valutazione verbale dei vari elementi. Ma gli elementi di prova debbono esistere, debbono essere messi a base della nostra decisione.

Non siamo i giudici della colpa e del merito, è stato detto. Perché no? Siamo forse soltanto dei passacarte? Naturalmente ci dobbiamo mantenere nei limiti della sufficienza degli indizi, non siamo giudici con poteri giurisdizionali, ma abbiamo certo la responsabilità di stabilire, almeno, se gli elementi di colpevolezza siano sufficienti.

È con questo spirito, ma soprattutto con questo metodo giudiziario, che va esaminata la relazione. A norma di regolamento si approvano soltanto le conclusioni; ma, ovviamente, le conclusioni sono il frutto della relazione, vanno confrontate con i dati, i documenti, le considerazioni del relatore. Io non so quanti di voi hanno letto con attenzione e con spirito critico, come è necessario, la relazione, e soprattutto hanno letto le conclusioni. È stato più volte ricordato in questi giorni che, frequentemente, i dati processuali sono sta-

ti distorti, che frequentemente le considerazioni hanno inventato una vicenda, o almeno una probabilità di vicenda, che non ha alcun riscontro nel materiale probatorio, attraverso illazioni, deduzioni spesso arbitrarie, o anche affermazioni gratuite.

Ma la vaghezza, l'imprecisione, perfino l'inconcludenza degli addebiti sono di una gravità eccezionale, non soltanto per il prestigio del Parlamento, ma anche e soprattutto per la funzione della Corte costituzionale. La Corte costituzionale, infatti, è legata a queste imputazioni, e non può modificarle. C'è una sola contestazione nuova che è consentita alla Corte costituzionale, ed è quella che riguarda l'eccezionale gravità del reato (articolo 15, secondo comma, della legge costituzionale 11 marzo 1953). Al di fuori di questo caso, la Corte costituzionale deve rimanere nei limiti indicati dal Parlamento.

Orbene, il Parlamento invita la Corte a giudicare, ad esempio, il senatore Gui perché, « intrattenendo, quale ministro della difesa *pro tempore*, rapporti personali e diretti con i rappresentanti e i dirigenti della società *Lockheed*; adoperandosi perché la lettera di intento fosse redatta entro il termine del marzo 1970 con i predetti rappresentanti e dirigenti concordato; ordinando che la lettera stessa fosse predisposta ed effettivamente sottoscrivendola entro il 15 gennaio 1970, e successivamente svolgendo attività intesa ad ottenere da parte del Governo italiano il reperimento del finanziamento nei modi indicati nella predetta lettera di intento », ha consentito la stipula del contratto di fornitura. E l'onorevole Tanassi è imputato di concorso in corruzione perché, quale ministro della difesa *pro tempore*, ha ordinato — prima che gli uffici del Ministero avessero risolto tutti i problemi eccetera, e adoperandosi per la sollecita adozione di tutti gli atti necessari per il perfezionamento del contratto, oltre che per far ottenere un finanziamento alla società *Lockheed* — di portare avanti una decisione già assunta in precedenza.

Onorevoli colleghi, questa vaghezza delle imputazioni si pone anche in termini di garanzie per gli accusati, i quali devono sapere da che cosa effettivamente devono difendersi. Si pone anche in termini di validità del giudizio, perché la decisione, deve corrispondere all'accusa contestata. E teniamo conto del fatto che, per il nostro regolamento, queste imputazioni

non possono essere modificate, perché l'articolo 27, comma terzo, stabilisce che sulle conclusioni della Commissione che propongono la messa in stato di accusa non è consentita la presentazione di emendamenti, né di ordini del giorno.

Guardiamo queste imputazioni. Si imputa il reato di corruzione. Com'è noto, la corruzione consiste nell'accettazione da parte del pubblico ufficiale, per sé o per un terzo, di una retribuzione non dovuta, data o semplicemente promessa, per un atto del suo ufficio. La corruzione può essere propria, quando l'atto è contrario ai doveri del proprio ufficio; può essere impropria, quando l'atto è conforme ai doveri del proprio ufficio, e pertanto la retribuzione non ha titolo.

Qui è stata attribuita, innanzitutto, l'ipotesi più grave di corruzione, quella propria, quella commessa cioè al fine di compiere un atto contrario ai doveri del proprio ufficio. Qui basta una qualsiasi utilità, anche una misera somma. Ma il fondamento di questo reato consiste nel contrasto con le esigenze dell'amministrazione.

Come si fa, onorevoli colleghi, a leggere il contrasto con le esigenze dell'amministrazione nei fatti imputati al senatore Gui e all'onorevole Tanassi? Io non ho bisogno qui di richiamare la urgenza di provvedere una nuova linea di volo all'aeronautica militare, dopo che già dall'ottobre 1967 — molto tempo prima di questa vicenda — Costarmaereo, la famosa direzione generale delle costruzioni armi e armamenti aeronautici e spaziali, aveva messo in rilievo che il trasporto che veniva effettuato con i *C-119*, in servizio ormai dall'immediato dopoguerra, non rispondeva più alle esigenze dell'aeronautica: completamente obsoleti essendone cessata la produzione; per le riparazioni era necessario provvedere a quella che si chiama così significativamente la «cannibalizzazione» (si demoliva, cioè, un aereo per ripararne un altro). Le sciagure si succedevano. Soltanto le statistiche del senatore Pasti ci hanno insegnato che sono più sicuri gli aerei vecchi dei nuovi, perché i suoi dati gli dimostrano che a mano a mano che si avanzava negli anni, e che i *C-119* invecchiavano, ne cadevano di meno; chissà perché non si è ricordato di vedere quanti *C-119* continuavano a volare, a mano a mano che si avanzava nel tempo.

I piloti erano preoccupati. I nostri aerei *C-119* dovettero perfino ritirarsi da una esercitazione NATO per insufficienze tecni-

che. La NATO aveva fissato per il gennaio 1970 la data del ritiro definitivo del *C-119*, pur se il termine non poteva esserci imposto, tanto è vero che Costarmaereo giunse a considerare il 1972 come termine massimo in cui potevano essere utilizzati i *C-119*.

Per altro, è stato dimostrato chiaramente che il *G-222* di produzione nazionale, nel 1968 (cioè all'epoca dei fatti) era appena in corso di elaborazione relativamente a due prototipi, dei quali uno ha volato il 18 agosto 1970, mentre l'altro soltanto il 22 luglio 1971. Solo tre di questi *G-222* entreranno in servizio nel corso di quest'anno. E non è vero che sia stata ritardata la produzione di questi aerei, perché nel frattempo si era provveduto ai *C-130*. Finora, infatti, risultano stanziati per la produzione del *G-222* ben 251 miliardi, oltre ai fondi per i prototipi. Il *C-130* ha comportato il costo di 40 miliardi.

Il *G-222* — è stato largamente chiarito anche nel corso del dibattito — ha funzioni diverse dal *C-130*: solo tattiche, mentre il *C-130* ha funzioni logistiche. Il concorrente del *C-130* non era il *G-222*, che serviva ad altri usi, bensì il *Transall* franco-tedesco, come chiaramente risulta dagli atti. Anche esso aveva funzioni logistiche come il *C-130*; ed il *G-222* non andava sacrificato dalle decisioni assunte, tanto che il ministro Gui, il 19 agosto 1969, aveva ottenuto 19 miliardi per la produzione dei due prototipi di quest'ultimo. La procedura delle scelte fu regolare; anche il Parlamento ne fu informato. Sui costi non furono mai fatte obiezioni, anche perché oggettivamente erano più convenienti degli altri. Il comitato dei capi di stato maggiore si è pronunciato all'unanimità. Anche un «colpevolista» come l'onorevole Pazzaglia ha riconosciuto che le scelte tecniche, strategiche e militari non si prestano a critiche, perché il *C-130* è validissimo come scelta.

Dice il senatore D'Angelosante: «Il ministro doveva guardare anche al di là delle conclusioni unanimi dei capi di stato maggiore». Per fare che cosa? Per dare rilievo a gelosie, a freddezze che poi si erano dissolte nel nulla, nel voto unanime? Comunque, nella sua responsabilità di decisione, il ministro intervenne a modificare le scelte o meglio a condizionarle saldamente. Per il piano logistico, accolse la scelta del *C-130*; ma per il piano tattico, in ordine al quale il comitato dei

capi di stato maggiore aveva scelto il *Bréguet 941*, disse che era favorevole soltanto a condizione che non si danneggiasse, sia pure in prospettiva, il programma di sviluppo del *G-222*. Nella lettera del 30 ottobre del 1969 al Presidente del Consiglio, queste conclusioni sono chiarissimamente sottolineate.

Una commissione di esperti, quella Pappalardo, dice che le scelte sono state valide. Dunque, se l'interesse pubblico è stato salvaguardato, dove è il contrasto con gli interessi dell'amministrazione? Dov'è l'atto contrario ai doveri del proprio ufficio, che è l'elemento costitutivo della corruzione propria?

Però, potrebbe sussistere l'ipotesi subordinata della corruzione impropria, cioè quella di aver ricevuto una retribuzione non dovuta per un atto legittimo del proprio ufficio. Certo, è più difficile dare la prova dell'erogazione di un corrispettivo, in questo caso, perché ci deve essere una retribuzione; ma qui di milioni ce ne sono tanti!

A questo punto comincia il romanzo fantascientifico, almeno per ciò che riguarda i ministri. Gli elementi di questa corruzione si ricavano, innanzi tutto, da due atti: la relazione Cowden, che data 19 febbraio 1969, e la lettera di Roger Bixby Smith del 28 marzo 1969. In questi due atti, acquisiti alla nostra inchiesta, è contenuto il piano particolareggiato dell'operazione corruzione.

Desidero aprire una parentesi: tutta l'accusa è fondata sulle previsioni contenute in questi atti. Non si è posta attenzione neppure per un momento, però, al fatto che nella lettera di Roger Bixby Smith si parla di *Pun* e di *Antelope Cobbler* che sono, guarda caso, un militare ed un politico (*Pun* corrisponde al capo di stato maggiore dell'aeronautica; *Antelope Cobbler* al Presidente del Consiglio italiano), ma non si parla affatto del ministro della difesa, che, in questo libretto nero, era indicato con un altro nome: *Goo*, che corrispondeva al ministro della difesa.

Ma dagli atti risulta che il ministro Gui sentì parlare del problema dei *C-130* soltanto nell'agosto del 1969, e il ministro Tanassi, addirittura, nel marzo 1970. Lo stesso generale Fanali — risulta agli atti — si incontrò con Kotchian a Washington solo nel dicembre del 1968. Ma l'imputazione riguarda tutta la vicenda: dal settembre 1968 al novembre 1971, così è scritto nel capo di imputazione.

Da dove vengono fuori queste date? Il 6 settembre 1968 fu fatta una prima offerta americana al generale Nicolò, di Costarmaereo, che ne aveva fatta richiesta. Dunque, Costarmaereo si interessava del *C-130* anche prima del generale Fanali e dei ministri. Ed è per questo che viene imputato un unico reato di corruzione per tutti i fatti accaduti dal settembre 1968 al novembre 1971, senza neanche preoccuparsi di stabilire se tra i protagonisti di questi affari vi sia stato un minimo di intesa, essenziale per l'accordo criminioso.

La corruzione, come è noto, è un reato cosiddetto plurisoggettivo, nel senso che può essere commesso soltanto da più soggetti. Poiché devono integrare insieme la fattispecie — atto di ufficio, contrario o meno ai doveri, e utilità o corrispettivo — è indispensabile che l'una e l'altra parte stabiliscano l'intesa, che vogliano insieme, che sappiano prima e vogliano, appunto, insieme. Quelli di Lefèbvre e della *Lockheed* prima dell'intesa criminosa sono certamente fatti preparatori, ma possono diventare rilevanti per gli altri soltanto al momento dell'intesa, al momento, cioè, in cui non solo vengono a conoscenza, ma prestano la propria adesione, manifestano la propria volontà; e restano rilevanti soltanto durante il periodo dell'azione comune.

Qui la correttezza del generale Fanali può decorrere soltanto dal dicembre del 1968, da quando risulta che si è interessato dei *C-130*. Ma il ministro Gui entra in ballo soltanto nell'agosto del 1969: e gli altri 11 mesi li lasciamo scoperti? Il ministro Tanassi entra in ballo soltanto nel marzo del 1970, quando diventa ministro della difesa: e gli altri mesi li lasciamo scoperti? E tra i ministri Gui e Tanassi come può esserci accordo, se ognuno cammina ormai per i fatti propri, e come può elevarsi l'addebito di concorso anche fra questi due?

È un principio della nostra civiltà giuridica, ma anche una esplicita regola del nostro ordinamento, che ognuno risponde soltanto della sua azione cosciente e volontaria: « Nessuno può essere punito (articolo 42 del codice penale) per un'azione od omissione preveduta dalla legge come reato, se non l'ha commessa con coscienza e volontà ». Se non si è partecipi dell'accordo, come vi può essere coscienza e volontà dell'azione?

Qualcuno si è accorto — per esempio l'onorevole Pazzaglia — di questa enormità,

e cerca di « restringere »: l'azione criminosa comincerebbe, secondo lui, il 28 marzo del 1969, cioè con la lettera di Bixby Smith, e si concluderebbe nel marzo del 1971. Però ci sono dei pagamenti ancora nel giugno del 1971, e ancora nel novembre del 1971.

Non è un problema di « restrizione »: ognuno risponde della sua azione cosciente e volontaria, il che significa che ad ognuno può essere imputato esclusivamente il fatto che egli ha voluto. Le situazioni vanno separate. Incide la data del fatto, per esempio, ai fini della prescrizione; incide il prezzo della corruzione, per esempio ai fini di stabilire la congruità della retribuzione; conta, perché il ministro Gui non può essere accusato per i fatti successivi compiuti dal ministro Tanassi; conta, perché, se il ministro Tanassi ha trovato le cose già fatte, come si assume, e le ha continuate — ha detto l'onorevole Spagnoli che il ministro Tanassi si è inserito nel solco del ministro Gui —, siccome non gli è stato rappresentato nessun contrasto con l'interesse pubblico, al più potrebbe rispondere di corruzione impropria, mai di corruzione propria.

Ma la Commissione inquirente non poteva distinguere, perché la storiella è credibile solo se presa tutta insieme: non lo è più se presa a pezzetti.

Ma è stata poi corrisposta e ricevuta questa retribuzione?

Onorevoli colleghi, sapete tutto dei fatti che riguardano i fondi, non c'è bisogno che io li riassuma; ma sapete pure un'altra cosa, cioè che dagli atti risulta che i destinatari dei fondi sono stati sempre e soltanto i corruttori, o meglio, gli strumenti dei corruttori.

Nella corruzione è necessario che si saldi questo rapporto tra corruttore e corrotto: qui, dai corruttori della *Lockheed* il rapporto è arrivato fino agli strumenti che hanno adoperato Lefèbvre e compagni; ma niente risulta, negli atti, che al di là di Lefèbvre si sia fatto un solo passo in avanti in direzione dei ministri. Che cosa è stato dato ai pretesi corrotti? Tutte le somme inviate sono state riscontrate. Sono stati trovati persino gli assegni consegnati al generale Fanali direttamente o tramite altra persona vicina: 10 milioni girati alla signora Fanali dalla società che si occupò del *Bréguet-Atlantique*, ed altri assegni successivi di 15 milioni complessivi emessi dal Crociani. Ma per il ministro Gui che

cosa si è trovato? E per il ministro Tanassi che cosa si è trovato? Dice il relatore D'Angelosante che non è necessario che si sia ricevuto effettivamente il pagamento. Ma nell'imputazione è detto che ha accettato la promessa ed ha ricevuto il pagamento. Come la mettiamo se non dimostriamo che il pagamento è stato veramente ricevuto?

Qui vengono le illazioni. Gli indizi — si dice — sono tali che portano necessariamente a queste conclusioni. Per esempio, c'è stato l'incontro del ministro Gui con i dirigenti della *Lockheed*, e per giunta di domenica. E, come se ancora non bastasse, la domenica 14 dicembre 1969, due giorni dopo piazza Fontana! Il medesimo giorno 12 dicembre 1969, oltre alla bomba di piazza Fontana, erano esplose bombe a Roma, sull'altare della patria e alla Banca nazionale del lavoro. Perché il ministro della difesa non doveva trovarsi al suo posto di lavoro?

Ma — si dice — c'è andato da solo, perché il generale Giraudo ha detto di non esserci stato. Certo, di fronte alla parola di un galantuomo, non si ha il diritto di dubitare. Ma perché si prende per vera soltanto la smentita del generale Giraudo e non anche la sua leale ammissione che, se fosse stato informato, avrebbe proposto al ministro di ricevere i dirigenti della *Lockheed*? Per altro, Egan, che è un teste non sospetto, almeno per gli accusatori, dice che c'era un altro funzionario.

Questo oscuro conciliabolo della domenica 14 dicembre 1969 avrebbe partorito l'accordo criminoso. Onorevoli senatori e deputati, quali impegni poteva assumere il ministro quel giorno, se ancora Rumor, Presidente del Consiglio, non aveva risposto alla sua lettera del 30 ottobre?

Si dice che Lefèbvre facesse da interprete. Ma perché non si dice, per esempio, che non c'era Olivi, che pure era — secondo l'accusa — l'amico del ministro Gui, e che era stato il tramite per questo appuntamento?

Tuttavia, si dice, i 2 milioni e 20 mila dollari sono stati accreditati esattamente otto giorni dopo. Questo è il ragionamento degli accusatori: *post hoc, ergo propter hoc*. Ma questo, onorevoli colleghi, è il sofisma classico. Che fosse indipendente questa rimessa di dollari dalla azione consapevole del ministro Gui è provato dal fatto che l'attesa lettera di intento fu una delusione per la *Lockheed*. E, a proposito di questa

lettera, vi è negli atti del nostro processo una lettera del segretario generale della difesa, generale Giraud, del 9 gennaio 1970, che ricorda al ministro Gui l'opportunità di spedire la lettera di intento non oltre il 15 gennaio 1970, altrimenti sarebbero cambiate le condizioni. E questa lettera, come è noto, fu del tutto diversa da quella che si aspettava la *Lockheed* e che addirittura questa società aveva proposto con una bozza.

Ma - si dice - questi soldi furono ritirati il 4 marzo 1970 e, siccome il ministro Gui lo seppe, immediatamente con una lettera del 5 marzo scrisse alla *Lockheed* che non era necessario affrettarsi a produrre gli aerei, come aveva scritto Egan qualche giorno prima, perché ancora non era stato assicurato il finanziamento.

Anche qui va tenuto conto di un documento inequivocabile che esiste agli atti, e cioè un appunto di Costarmaereo del 28 febbraio 1970, che suggeriva al ministro di replicare alla lettera di Egan del 20 febbraio, in cui si diceva che la produzione era stata impostata; e il ministro provvede.

Da chi vengono le accuse ai ministri? Da Ovidio Lefèbvre, da Cowden! Ecco, su questo famoso Cowden, che è il teste principale dell'accusa, che è il pilastro su cui si basa il relatore D'Angelosante, io non voglio discutere in questo momento, né forse lo farò in seguito, perché devo avviarmi alla conclusione. Io dico che Cowden, se va assunto come teste (e vedremo tra un momento che non possiamo neanche assumerlo), va assunto tanto nel bene quanto nel male, sia quando dice bianco sia quando dice nero. Cowden, in quel famoso memoriale anonimo, del ministro Gui dice soltanto che « dei soldi sono andati al *team* del precedente ministro »: si tratta di una sua aggiunta; ma di questa aggiunta Cowden smentisce ogni fondatezza nell'interrogatorio reso alla SEC il 7 gennaio di quest'anno. Cowden precisa che il versamento all'Ikaria gli era stato presentato come una forma di compenso speciale per i collaboratori del precedente ministro della difesa. Non gli vennero mai fatti - dice Cowden - i nomi di questi collaboratori.

Siccome questa è una posizione del tutto nuova, che smentisce quella precedente, gli si domanda: il signor Lefèbvre le ha mai detto se l'allora ministro Gui dovesse ricevere una quota dei 78 mila dollari? Risposta di Cowden: egli mi ha detto il

contrario. Egli, cioè Lefèbvre, non crede che il ministro Gui abbia ricevuto nulla di ciò. Ma gli si domanda ancora: a parte il signor Olivi, le è stato detto di qualche altra persona che ricevette una parte dei 78 mila dollari? Risposta di Cowden: no! Domanda: le fu detto che il precedente ministro Gui sapeva che dei fondi venivano corrisposti ai suoi collaboratori? Risposta di Cowden: no, non mi è stato detto ciò! Ancora un'altra domanda: nel corso della sua trattativa venne mai fuori il nome del signor Gui in qualsiasi altra occasione? No - risponde Cowden - realmente no! Gli inquirenti incalzano e gli domandano se abbia notizia di questa circostanza, almeno tramite Lefèbvre. Il professore (cioè Ovidio Lefèbvre) - risponde Cowden - mi ha indicato che non crede che il ministro abbia ricevuto nulla.

Poiché l'interrogatorio di Cowden è molto lungo, prenderò in considerazione solo qualche altro punto. Risponde Cowden a precisa domanda: « C'era una lettera di intenzioni emessa dal ministro Gui (per quanto me ne ricordi intorno al febbraio del 1970), ma era così piena di clausole condizionali, che risultò virtualmente priva di significato per ciò che riguardava la *Lockheed* ». Ed allora quali elementi di accusa restano nei confronti del ministro Gui?

E, per quanto riguarda il ministro Tanassi, dove troviamo una minima conferma che egli abbia ricevuto il denaro? Dai controlli bancari non è emerso nulla, un qualsiasi altro documento non esiste.

Si è detto: sono sufficienti le affermazioni dei due. È stato tuttavia ricordato - anche dall'onorevole Felisetti - che la corruzione, essendo un reato bilaterale, coinvolge insieme e il corruttore e il corrotto, tanto che fa diventare irrilevante la posizione attiva e quella passiva; l'una e l'altra costituiscono lo stesso reato e alla posizione del corruttore si estende, quanto alla pena ed alla responsabilità, ciò che è previsto per il corrotto. Ora i Lefèbvre sono imputati di concorso in corruzione, e lo stesso Cowden avrebbe dovuto essere imputato, così come tutti gli altri della *Lockheed*. Il corruttore, il barattiere, non può fare da teste nei confronti del corrotto, né possono essere assunti come testimoni, a pena di nullità, gli imputati dello stesso reato o di un reato connesso, perfino se siano stati già prosciolti o condannati.